

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Decreto Rilancio

Decreto Rilancio

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 13.05.2020 un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

*In attesa della pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale, si sintetizzano i principali contenuti della **bozza del "Decreto Rilancio"**, riservandoci di intervenire successivamente per ulteriori approfondimenti.*

Disposizioni in materia di versamento dell'Irap

Art. 27

Non è dovuto il versamento del saldo dell'Irap relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'Irap relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

- La disposizione si applica esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel pe-rìodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
- L'applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari, nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

Contributo a fondo perduto

Art. 28

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.

- Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31.03.2020, agli enti pubblici e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27, 38 o 44 D.L. 18/2020.
- Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir e ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti citati ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1.01.2019, nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
- L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

- L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
- Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
- Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti.

Credito d'imposta per canoni di locazione

Art. 31

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

- Il credito d'imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.
- Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.
- Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
- Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell'Irap.
- Il soggetto avente diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d'imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Per i locatori o concedenti esercenti attività d'impresa, arte o professione, il credito d'imposta è altresì utilizzabile in compensazione, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.

- Il credito d'imposta può, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico

Art. 128

- La detrazione Irpef per efficientamento energetico si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

- L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 14 D.L. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel punto precedente.

- Per gli interventi antisismici, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021. Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di con-testuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'art. 15, c. 1, lett. f-bis) Tuir spetta nella misura del 90%. Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.

- La detrazione spetta nella misura del 110% anche agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1.07.2020 al 31.12.2021 fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. La maggiorazione dell'aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli di effi-

cientamento energetico o antisismici. La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura.

- La detrazione spetta nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali, anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di efficientamento energetico o antisismici, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
- Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
- Le disposizioni non si applicano alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Art. 128-bis

- Al fine di sostenere e incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
- Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto e in credito d'imposta cedibile

Art. 128-ter

- I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati successivamente possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- a) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

• Le disposizioni si applicano per le spese relative agli interventi di:

- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis), c. 1, lett. a) e b) Tuir;
- b) efficienza energetica di cui all'art. 14 D.L. 63/2013;
- c) adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16, commi 1-bis e 1-ter D.L. 63/2013, n. 63;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- e) installazione di impianti solari fotovoltaici;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

• I crediti d'imposta sono utilizzati anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza Covid-19

Art. 129

• A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31.12.2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 (contenuti in uno specifico elenco) in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di Iva e accisa

Art. 130

Sono soppresse definitivamente le c.d. "clausole di salvaguardia" che, a decorrere dal 1.01 del 2021, prevedono automatiche variazioni in aumento, delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.

Riduzione aliquota Iva per le cessioni di Dpi

Art. 130-bis

• Mediante inserimento nella tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 633, di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, è previsto che alle relative cessioni, si applichi l'aliquota Iva del 5%.

- In via transitoria le cessioni di tali beni fino al 31.12.2020 sono esenti da Iva con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

Credito di imposta spese di sanificazione in favore degli enti del terzo settore

Art. 130-ter

- Il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro è esteso in favore degli enti del terzo settore.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro professionisti

Art. 130-quater

- Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
- Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:
 - a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
 - b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 - c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
 - d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. b), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
 - e) per l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
- Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap.

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

Art. 131

- Il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'Iva e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e

degli enti non commerciali, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, è prorogato al 16.09.2020 (in luogo del 30.06.2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.09.2020 (in luogo del mese di giugno 2020).

- In favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17.03.2020, è prorogato il versamento delle ritenute d'acconto, oggetto della sospensione, in unica soluzione entro il 16.09.2020 (in luogo del 31.07.2020) ovvero al massimo in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.09.2020 (in luogo del mese di luglio 2020). La sospensione riguarda il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020 alle ritenute d'acconto, da parte del sostituto d'imposta.

- È prorogato il termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'art. 61 D.L. 18/2020, a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall'emergenza da Covid-19 dalla data del 31.05.2020 al 16.09.2020, con rateizzazione al massimo in 4 rate mensili a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020.

- È prorogata di un mese (dal 31.05.2020 al 30.06.2020) la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria prevista specificamente per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche; per le medesime federazioni il termine di ripresa della sospensione è prorogato dal 30.06.2020 al 16.09.2020, con le medesime modalità di rateizzazione.

- Sono prorogati i termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'art. 62, cc. 2 e 3 D.L. 18/2020, e del D.M. 24.02.2020, dall'attuale termine del 31.05.2020 al 16.09.2020, con rateazione al massimo in quattro rate mensili a decorrere dalla medesima data del 16.09.2020.

Sospensione accertamenti periodici misuratori fiscali

Art. 131-bis

- Sono sospesi fino al 31.05.2020 gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali.

- La sospensione degli adempimenti di cui al presente articolo si estende anche agli enti esonerati dalla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, mediante apposito modello, dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali come le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non imponibili secondo la normativa vigente.

IVAFE enti non commerciali e società semplici ed equiparate

Art. 140

- È stabilita nella misura pari a quella dell'imposta di bollo (100 euro su base annua) - l'IVAFE sui conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti diversi dalle persone fisiche (enti non commerciali e società semplici ed equiparate); la misura massima dell'imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche è pari a quella prevista per l'imposta di bollo (euro 14.000).

Contributo unificato giustizia tributaria

Art. 142

- Sono sospesi dall'8.03 al 31.05.2020, i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato.

Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni

Art. 144

- Le disposizioni relative alla rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (artt. 5 e 7 L. 448/2001) si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1.07.2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.09.2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30.09.2020.
- Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati le aliquote delle imposte sostitutive sono pari entrambe all'11% e l'aliquota da applicare alla riserva generatasi per effetto della rivalutazione è aumentata all'11%.

Corrispettivi giornalieri, lotteria scontrini e imposta di bollo fattura elettronica

Artt. 151-154

- È prorogata fino al 1.01.2021 la non applicazione delle sanzioni agli operatori con volume d'affari inferiore a euro 400.000 che non sono in grado di dotarsi entro il 1.07.2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Resta fermo l'obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste.
- È prorogato al 1.01.2021 il termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.
- È differito al 1.01.2021 il termine a partire dal quale decorre la lotteria degli scontrini.

- L'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate è rinviato alle operazioni Iva effettuate dal 1.01.2021.
- È prorogata dal 1.01.2020 al 1.01.2021 l'applicazione delle disposizioni che introducono una procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.

Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

Art. 155

- Sono rimessi nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l'8.03.2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato (artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600/1973, 54-bis D.P.R. n. 633/1972), nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
- È prevista altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31.05.2020.
- I versamenti possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

Art. 156

- Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo.

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

Art. 158

- A decorrere dall'anno 2020 è elevato da 700 mila euro a un milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili attraverso il richiamato istituto della compensazione, ovvero rimborsabili in conto fiscale.

Modifiche alla disciplina degli ISA

Art. 159

- Per i periodi d'imposta 2020 e 2021 è prevista l'introduzione di misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA, al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 anche attraverso l'individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli stessi ISA.
- Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il

periodo d'imposta in corso al 31.12.2019. Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31.12.2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2018 e al 31.12.2019.

Sospensione versamenti somme dovute per atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e recupero dei crediti d'imposta

Art. 160

- È prorogato al 16.09.2020 il versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l'art. 15 D. Lgs. 218/1997. La disposizione si applica agli atti indicati i cui termini di versamento scadono tra il 9.03 e il 31.05.2020.
- È prorogato al 16.09.2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per i medesimi atti e per quelli definibili ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 218/1997, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9.03.2020 e il 31.05.2020. La proroga si applica anche alle somme dovute per le rate relative all'acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitivi previsti agli artt. 1, 2, 6 e 7 D.L. 119/2018, scadenti tra il 9.03 e il 31.05.2020, ossia per gli atti di cui al presente articolo rateizzabili in base alle disposizioni vigenti.
- È introdotta una speciale rateazione, senza applicazione di ulteriori interessi, applicabile ai versamenti in scadenza tra il 9.03 e il 31.05.2020. I soggetti interessati potranno quindi versare il dovuto o in un'unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16.09.2020.

Ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte

Art. 161

- La restituzione al soggetto erogatore (datore di lavoro) delle somme indebitamente erogate deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.
- Al sostituto d'imposta, che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, spetta un credito di imposta nella misura del 30% delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione "senza limiti di importo". Tale credito d'imposta rileva ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie.
 - Le disposizioni si applicano alle somme restituite dal 1.01.2020.

Sospensioni pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni

Art. 163

- Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31.08.2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall'agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre inden-

nità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

- Nel medesimo periodo le predette somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

Sospensione verifiche effettuate dalle P.A. per effettuare pagamenti

Art. 164

- Nel periodo di sospensione di cui all'art. 68, cc. 1 e 2-bis D.L. 18/2020, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 48- bis Dpr 602/1973, in modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000,00 euro, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento. Tale previsione produrrà effetti anche con riferimento alle verifiche già effettuate alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, anche in data antecedente al predetto periodo, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento, che resteranno prive di ogni effetto, con la conseguenza che i "soggetti pubblici" procederanno al pagamento a favore del beneficiario.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

Art. 165

- La sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione è differita dal 31.05 al 31.08.2020.
- Per i piani di dilazione in essere alla data dell'8.03.2020 e i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.08.2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate.
- Il versamento di tutte le rate della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza nell'anno in corso può essere eseguito entro il 10.12.2020. A tale ultimo termine non si applica la "tolleranza" di 5 giorni.

Dilazionamento notifiche degli atti ai contribuenti

Art. 168

- Al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nel periodo successivo al termine del periodo di crisi, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione (9.03.2020) ed il 31.12.2020, sono notificati non prima del 1.01.2021 e fino al 31.12.2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali.
- Tale proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31.12.2020.

- È disposto l'invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31.12.2020, con differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi.
- Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1.01.2021 e la data di notifica dell'atto.

Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730

Art. 169-bis

- Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi mediante il modello 730 dipendenti senza sostituto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio

Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

Art. 184

- In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, sono esentati dalla prima rata relativa all'anno 2020, dell'imposta municipale propria (IMU):
 - a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
 - b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Art. 188

- È innalzato dal 30 al 50% l'importo massimo dell'investimento pubblicitario ammesso al credito d'imposta per l'anno 2020.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Art. 29

- Per i conferimenti in denaro effettuati per l'aumento del capitale sociale, di una o più società, spetta un credito d'imposta pari al 20%.
- L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 2.000.000. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1.01.2024 da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. Non possono beneficiare del

credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

- Beneficiano di tale agevolazione le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, anche semplificata, le società cooperative, aventi sede legale e amministrativa in Italia, qualora la società regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:

a) presenti un ammontare di ricavi relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a 5 milioni di euro (ovvero dieci milioni di euro nel caso di emissione entro il 31.12.2020 di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione) e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31.12.2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura con emissione di obbligazioni o titoli di debito, l'aumento di capitale non è inferiore a euro 250.000.

Voto plurimo nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati

Art. 45

- Gli statuti possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'art. 2351, c. 4 C.C.. In deroga a tale articolo, gli statuti non possono, tuttavia, disporre la maggiorazione del voto in dipendenza del possesso delle azioni in capo al medesimo soggetto o di altre condizioni non meramente potestative concernenti il titolare delle azioni.

- Ferme restando le disposizioni degli artt. 2376, 2437 e 2373 C.C. al ricorrere dei rispettivi presupposti, la deliberazione avente ad oggetto l'introduzione di una categoria di azioni a voto plurimo è validamente approvata con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del C.C., a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza anche relativa, purché tali voti contrari siano almeno pari al dieci per cento del capitale sociale avente diritto a voto.

Investimenti in aumenti di capitale in imprese danneggiate da epidemia Covid-19

Art. 57

- Per l'anno 2020, dall'Irpef si detrae un importo pari al 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più imprese aventi sede in Italia o stabili organizzazioni di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea o Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, con fatturato tra 5 milioni di euro e 50 milioni di euro, danneggiate dall'epidemia Covid-19.

- L'investimento massimo detraibile non può eccedere l'importo di euro 1.000.000. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.
- Per l'anno 2020, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'Ires, il 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più imprese o stabili organizzazioni di imprese con sede in Stati membri dell'Unione Europea o Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, con fatturato tra 5 milioni di euro e 50 milioni di euro, danneggiate dall'epidemia Covid-19.
- L'investimento massimo deducibile non può eccedere l'importo di euro 1.800.000. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Tax credit vacanze

Art. 183

- Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1.07 al 31.12.2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
- Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
- Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
 - a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
 - b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
 - c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
- Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80%, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

Misure per incentivare la mobilità sostenibile

Art. 205

- Ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è riconosciuto un "buono mobilità", pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4.05.2020 e fino al 31.12.2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli

per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

- Il "buono mobilità" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste.
- Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28.05.2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1.01 al 31.12.2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è riconosciuto, nei limiti della dotazione e fino ad esaurimento delle risorse, un "buono mobilità", cumulabile con quello indicato ai punti precedenti, pari a euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi 3 anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

Siamo a vostra disposizione per eventuali approfondimenti.

Cordiali saluti.

AM-TAX – Studio Associato